


Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it



Ordinanza Sindacale n. h5 del _____

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE Z.T.L. E CONTROLLO A MEZZO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DEI VARCHI.

IL SINDACO

VISTE le precedenti proprie Ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta nelle Z.T.L.;
VISTO l'inizio della stagione estiva
RITENUTO di dovere regolamentare urgentemente ed in via sperimentale gli accessi a seguito della recente installazione di apparecchiature elettroniche di controllo dei varchi della Z.T.L.;

VISTI:

Il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;
il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 Regolamento d'Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
il D.P.R. n. 250 del 22 giugno 1999 "Regolamento recante le norme per l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato";
l'art. 11, comma 3, del D.P.R. 24.07.1996, n. 503, Abbattimento delle barriere architettoniche;
il punto 5.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010 da parte del Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada;
la propria ordinanza n. 14 del 6 marzo 2020 e 33 del 1° giugno 2020
la delibera di G.M. n. 99 del 18 Giugno 2020

Con i poteri conferitigli dalla Legge;

ORDINA

Art. 1

Finalità e Campo di Applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'accesso alla 'Zona a Traffico Limitato e il rilascio delle autorizzazioni di transito (permessi) in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale volti a disciplinare al massimo la circolazione dei veicoli tutelando la pedonabilità e la qualità ambientale delle zone interessate dalla "Zona a Traffico Limitato".

Gli aventi diritto elencati nella presente ordinanza possono transitare nella Z.T.L. con il solo permesso;

I residenti nella Z.T.L. e gli operatori proprietari di attività nella Z.T.L., possono accedere e transitare nella zona stessa solo per effettuare le operazioni di carico scarico o per raggiungere il garage, senza alcuna possibilità di sosta ma solo di fermata, ad esclusione di alcune fasce orarie specifiche definite nella presente ordinanza.

Alle categorie di veicoli, di seguito elencate è consentito il transito alla “Zona a Traffico Limitato”:

- Velocipedi nel rispetto del senso di marcia e delle regole del C.d.S.
- veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade;
- taxi e autonoleggio da rimessa (N.C.C.) con conducente, riportanti esposta l'apposita targhetta identificativa esclusivamente per l'effettuazione di servizi a favore di clienti all'interno della Z.T.L.;
- autoveicoli degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori, veicoli delle forze dell'ordine;
- veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi in zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
- veicoli condotti al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 del C.d.S.,
- veicoli dell'Amministrazione Comunale;
- Veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati per la rimozione forzata dei veicoli;
- veicoli di soccorso sanitario e di pronto intervento;
- veicoli dei medici di famiglia, pediatri e medici guardia medica per l'effettuazione di servizi a favore di pazienti all'interno della Z.T.L.;
- i ciclomotori purché condotti a mano e a motore spento.

Sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo, il possesso in forza di contratto di leasing, di nolo a lungo termine, di comodato gratuito registrato.

Art. 2

Identificazione della Zona a Traffico Limitato

La “Zona a Traffico limitato” oggetto di questa ordinanza è istituita dal Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale con ordinanza n. 42 del 29/06/2020.

L'ingresso alla ZTL, nelle fasce orarie previste, sarà controllato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe autorizzate, individuano immediatamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del C.d.S.

Art. 3

Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

I veicoli autorizzati a transitare all'interno della “Zona a Traffico Limitato” devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:

- circolare rispettando l'apposita segnaletica stradale;
- circolare a velocità non superiore ai 20 km/h;
- sostare a motore spento per il tempo strettamente necessario a far salire e/o scendere i passeggeri e/o i bagagli;
- circolare e fermarsi senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza;

In ogni caso la circolazione nella “Zona a Traffico Limitato” rimane soggetta alle norme del C.d.S.

Art. 4

Caratteristiche dei Permessi

I permessi di transito per carico e scarico per tutti i residenti ed operatori proprietari di attività all'interno della Z.T.L., di cui al comma 2 dell'art. 1, dovranno essere esposti in maniera visibile sul parabrezza anteriore o sul vetro laterale sinistro, ove possibile, dei veicoli. Gli eventuali dati anagrafici, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, saranno riportati nella parte interna, non esposta. La validità dei permessi varia a seconda della tipologia, così come riportato nell'art. 5 della presente Ordinanza.

I permessi per disabili sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

È demandato al Responsabile della Polizia Municipale il rilascio dei permessi.

Art. 5

Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato

I residenti e gli operatori di attività all'interno della "Zona a Traffico Limitato", saranno muniti di Pass con validità da rinnovare annualmente che sarà rilasciato previa presentazione al Comando di Polizia Municipale di apposita richiesta corredata da documento di riconoscimento, carta di circolazione del veicolo. Il veicolo munito di tale Pass potrà effettuare operazioni di carico e scarico e /o essere riposto nel parcheggio in area privata condotto o dal proprietario o dai componenti il proprio nucleo familiare. Non è consentito alcun parcheggio in area di sosta.

Il Pass è gratuito; ha validità per raggiungere il parcheggio in area privata all'interno della ZTL e per sostare limitatamente al tempo così da effettuare le operazioni di carico e scarico.

In caso di abuso il pass verrà ritirato e non più rilasciato.

Art. 6

Sanzioni Amministrative ed Accessorie

Il permesso deve essere esposto ben visibile nella parte interna del parabrezza del veicolo; ne deriva che la mancata esposizione ovvero l'esposizione non visibile del titolo autorizzato viene punita ai sensi del comma 14 dell'art. 7 del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso improprio di permessi (transito in zone non consentite, o su veicolo diverso, o uso di fotocopia, o uso di permesso scaduto di validità, etc.etc.), oltre alle sanzioni previste dal comma 14 dell'art. 7 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, darà luogo al ritiro immediato del permesso.

I permessi non più validi devono essere restituiti al Comando di Polizia Municipale.

Art. 7

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entrerà in vigore il giorno 13 Luglio 2020.


Art. 8

Norma finale

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37/30 del C.d.S., nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice stesso, oppure, ed in via alternativa, ricorso giurisdizionale per motivi di legittimità al T.A.R. Sicilia.

Regalbuto, dalla residenza municipale giovedì 9 luglio 2020


Il Sindaco
Francesco B...

